

Qualora l'azione della pubblica amministrazione sia sottoposta ad un giudizio di discrezionalità tecnica, competente per la richiesta del risarcimento del danno, risulta essere il giudice ordinario

Solamente gli atti di discrezionalità amministrativa, che rappresentano la scelta della soluzione più opportuna, degradano i diritti soggettivi a interessi legittimi la cui lesione compete al giudice amministrativo

### **Sintesi di Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano - Sentenza 21 novembre 2003 , n. 502**

Parole chiave:

Responsabilità amministrativa – differenza fra atti di discrezionalità amministrativa da atti di discrezionalità tecnica – qualora la scelta riguardi la soluzione più opportuna: competente il giudice amministrativo – diritti soggettivi degradati ad interessi legittimi – discrezionalità tecnica, avulsa da obblighi di buona amministrazione – competente giudice ordinario

Competenza della Corte dei Conti – non c'è distinzione fra discrezionalità tecnica o amministrativa – comunque esclusa – art. 1 Legge 14 gennaio 1994, n. 20:

Art. 1. Azione di responsabilità.

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito **delle scelte discrezionali**. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi

(I commi da 1 a 1-quinquies così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 2, d. legge 23 ottobre 1996, n. 543, conv. in legge 20 dicembre 1996, n. 639)

Esito del giudizio:

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano -, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione di questo Tribunale

Il quesito posto dal ricorrente:

Qualora un atto rappresenti un potere discrezionale e non amministrativo, qual è il giudice competente in materia di ristoro degli eventuali danni patiti dal destinatario dell'atto stesso?

La risposta dei giudici:

La discrezionalità tecnica rappresenta una fase di giudizio alla quale non si affianca la valutazione circa gli interessi prioritari, con relativa scelta della soluzione più opportuna, pertanto, a differenza della discrezionalità amministrativa, non incide sui diritti soggettivi degradandoli ad interessi legittimi e di conseguenza le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Di Sonia LAZZINI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 292 del registro ricorsi 2002

presentato da

FDG

\*\*\*\*

c o n t r o

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 3481 dd. 25.09.2000, rappresentata e difesa dagli avv. Renate von Guggenberg, Laura Fadanelli e Anton von Walther, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via Crispi 3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione, - resistente -

per l'annullamento

della decisione della Commissione Sanitaria dell'Ufficio Igiene Pubblica della Provincia autonoma di Bolzano dd. 11.07.2002, che confermava la decisione della Commissione sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano del 24.05.2002, la quale a sua volta, aveva negato che il minore Luca Covi si trovasse nella situazione di gravità prevista dall'art. 3, comma 3 della legge statale n. 104/1992;

e per la condanna

della Provincia autonoma di Bolzano al risarcimento di tutti i danni causati al ricorrente dall'impugnato provvedimento di diniego, incluso il danno esistenziale ed il mancato godimento dei permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/92, nonché del periodo di congedo previsto dall'art. 80 comma 2 della legge n. 388 del 23.12.2000, nell'ammontare che verrà riconosciuto in giustizia.

Visto il ricorso notificato il 04.11.2002 e depositato in segreteria il 11.11.2002 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 05.02.2003;

Vist\* l\* memori\* prodott\*;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 08.10.2003 il Consigliere Marina Rossi Dordi ed ivi sentito l'avv. R. Brazzini per il ricorrente e l'avv. L. Fadanelli per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

E'impugnata la decisione della Commissione sanitaria dell'Ufficio igiene pubblica della Provincia autonoma di Bolzano dell'11.7.2002, che conferma la decisione della Commissione sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano del 24.5.2002, la quale ha negato che il minore Luca Covi, figlio del ricorrente, si trovi nella situazione di gravità prevista dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e viene conseguentemente chiesta la condanna della Provincia al risarcimento di tutti i danni derivanti al ricorrente dai detti provvedimenti, incluso il danno esistenziale ed il mancato godimento dei permessi previsti dall'art. 33 della legge n. 104/1992, nonché del periodo di congedo previsto dall'art. 80 comma 2 della legge n. 388 del 23.12.2000.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:

- 1) Violazione di legge: errata applicazione dell'art. 3 terzo comma e dell'art. 4 della L. n. 104/1992.
- 2) Violazione di legge: mancato rispetto dell'art. 33 terzo comma della L. n. 104/1992.
- 3) Eccesso di potere: illogicità della motivazione e travisamento dei fatti nella valutazione della commissione.

Si è ritualmente costituita la Provincia di Bolzano, producendo documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.

Successivamente le parti producevano altri documenti ed illustravano con memorie le rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza dell'8.10.2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

## DIRITTO

Nella vertenza che ci occupa si pone preliminarmente un problema di giurisdizione.

L'Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, argomentando che l'atto impugnato rappresenta una manifestazione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione, in quanto esprime un giudizio medico in ordine alla sussistenza o meno della situazione di gravità dell'handicap di cui all'art. 3 della legge 104/1992.

La discrezionalità tecnica, deduce ancora la Provincia di Bolzano, rappresenta una fase di giudizio alla quale non si affianca la valutazione circa gli interessi prioritari, con relativa scelta della soluzione più opportuna, pertanto, a differenza della discrezionalità amministrativa, non incide sui diritti soggettivi degradandoli ad interessi legittimi e di conseguenza le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

L'eccezione è fondata.

La normativa che il ricorrente deduce violata, la legge 5.2.1992 n. 104, costituisce la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

L'art. 33 di detta legge elenca una serie di agevolazioni per i genitori o altri familiari che assistano una persona handicappata, consistenti nella possibilità di usufruire di permessi lavorativi per esigenza di assistenza di tali persone. In tale ambito sono previste agevolazioni maggiori per i genitori di minori con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1 della stessa legge. Tale articolo prevede che gli accertamenti relativi "alla minorazione.....e alla capacità individuale residua...", e pertanto anche alla determinazione dell'handicap in situazione di gravità, siano effettuati dalle commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295, integrate da un operatore sociale e da un esperto.

La controversia in esame attiene all'accertamento effettuato dalla commissione sanitaria dell'Azienda sanitaria, confermato, in esito a ricorso gerarchico, dalla commissione sanitaria dell'Ufficio igiene pubblica della Provincia di Bolzano.

In generale in tutta la normativa attinente al riconoscimento dell'invalidità civile è prevista la tutela giurisdizionale avanti al giudice ordinario e l'art. 1 comma 8 della suindicata legge n. 295/90 prevede espressamente che nei confronti degli accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali, dopo l'eventuale ricorso gerarchico, è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

Inoltre la categoria delle controversie "in materia di invalidità" è stata esclusa dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativamente ai pubblici servizi, dall'art. 33 II comma, lett. c) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 2057 della legge 21 luglio 2000, come osservato anche nella recente decisione della Cassazione civile, Sezioni unite, 18.9.2002, n. 13664.

La ratio della devoluzione di tale materia alla giurisdizione ordinaria si fonda sulla considerazione per cui "alle competenti commissioni mediche compete una discrezionalità tecnica e non amministrativa, e

quindi le stesse sono prive di poteri autoritativi a cui possa contrapporsi un interesse legittimo del soggetto privato” (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 25.7.2000 n. 522).

In conclusione il ricorso in esame rientra nell’ambito della competenza dell’AGO, per cui difetta la giurisdizione di questo Tribunale, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Sussistono giustificati motivi per addivenire alla compensazione delle spese del giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano -, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione di questo Tribunale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio dell’ 8.10.2003.